

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
 e il sussidiamento della colonizzazione fratelli Guerra in Isona

(del 24 giugno 1955)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Siamo oggi a proporvi l'approvazione di un nuovo progetto di colonizzazione in località Tusgnò, Comune di Isona, di proprietà dei fratelli Luigi e Carlo Guerra in Isona.

Si tratta, dal punto di vista generale, di una nuova realizzazione che si prospetta nel programma della colonizzazione, secondo i criteri e le direttive che da anni ormai ci guidano in questo particolare ramo di sviluppo della nostra agricoltura. I signori fratelli Guerra, agricoltori di mestiere, domiciliati a Isona, già durante lo studio del nuovo riparto dei fondi del raggruppamento terreni hanno chiesto che tutti i loro fondi (circa 200) venissero commassati sul limite estremo della zona prativa in località Tusgnò, al disotto dei monti di Traorno, appunto in vista di creare un'unità poderale da colonizzare. Il terreno così raggruppato ha attualmente una superficie di 73.000 mq. circa, sufficienti a garantire l'esistenza di una famiglia agricola.

L'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto e l'Ufficio federale delle bonifiche, esaminata la situazione (sopralluogo 11 giugno 1952) davano la loro approvazione di massima alla progettata colonizzazione concepita secondo i criteri che stanno alla base di tali opere (terreni situati lontano dall'abitato sull'estremo limite dei terreni coltivati partendo dal paese e suscettibili di essere molto meglio sfruttati da un contadino che abbia casa e stalla sui prati e campi stessi). E' ovvio che la colonizzazione creerà anche un buon esempio di sfruttamento intensivo, atto a viepiù valorizzare l'opera del raggruppamento, considerata anche la preparazione e la capacità dei proprietari, che sono ottimi contadini.

Avuto il consenso di massima, i proprietari provvedevano a far allestire il progetto della colonizzazione. Esso prevede :

- a) la costruzione di una modesta casa contadina, adatta alle necessità della famiglia dei proprietari e comprendente 4 locali abitabili più i servizi;
- b) la costruzione di una stalla dimensionata per 13 capi grossi e 5 vitelli (in un primo tempo si prevedevano 16 capi grossi ma poi il numero dei capi venne ridotto per adeguarlo all'area disponibile);
- c) un porcile di 2 box e piccola cucina;
- d) i necessari complementi quali l'adduzione dell'acqua potabile con captazione di sorgente propria ed il collegamento elettrico con 950 m. di linea.

La spesa totale è preventivata in Fr. 93.000,— cifra massima ammessa, considerata l'area colonizzabile.

La Sezione cantonale di agronomia, a mezzo dell'ing. Dell'Ambrogio, ha esaminato la creanda azienda e redatto il rapporto che alleghiamo e che conclude con preavviso favorevole. Il limite di aggravio è calcolato in Fr. 37.000,— che rappresentano il 40 % circa della spesa della colonizzazione. Data la mo-

destissima situazione finanziaria dei proprietari, i sussidi dovrebbero coprire il rimanente 60 % (30 % Cantone e 30 % Confederazione). E' la quota massima di sussidio prevista dagli ordinamenti in vigore.

Il progetto della colonizzazione è stato approvato il 4 maggio 1955 dall'Ufficio federale delle bonifiche il quale aveva chiesto in precedenza qualche ritocco. Vi proponiamo perciò l'approvazione dell'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio di Fr. 27.900,—
a favore della colonizzazione fratelli Luigi e Carlo Guerra in Isona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 giugno 1955 n. 560 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo delle opere di colonizzazione dei signori Luigi e Carlo Guerra in Isona, da erigere in località Tusgnò, giurisdizione di Isona, sono approvati.

Art. 2. — A favore di queste opere è stanziato un sussidio del 30 % dell'importo preventivato di Fr. 93.000,— e cioè al massimo Fr. 27.900,— da portare in aumento sul credito a bilancio per l'edilizia rurale.

Art. 3. — La costruzione sarà eseguita sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto).

Art. 4. — La concessione dei sussidi è vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947, concernente il sussidiamento delle opere di edilizia rurale.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto con lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di spesa da questa riconosciuto.